

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA

*Adottate dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 3 del 19/02/2008
Aggiornate dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 20 del 18/11/2008
Aggiornate dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 5 del 18/04/2011
Aggiornate dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 14 del 21/11/2012*

Le presenti “Disposizioni Generali per la negoziazione nella Borsa Merci Telematica Italiana”, adottate dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 3 del 19/02/2008, disciplinano le negoziazioni all’interno della Borsa Merci Telematica Italiana, in particolare per quanto concerne: modalità di accesso e di negoziazione per via telematica, modalità di esecuzione dei contratti e fatti o eventi eventuali successivi alla conclusione del contratto che possono incidere sulla esecuzione del medesimo. Le “Disposizioni Generali per la negoziazione nella Borsa Merci Telematica Italiana” trovano applicazione con riferimento a tutti i mercati telematici i cui Regolamenti Speciali di Prodotto siano già stati adottati dalla Deputazione Nazionale con apposita delibera. Le caratteristiche merceologiche e le regole di negoziazione specifiche ai vari prodotti negoziabili all’interno della Borsa Merci Telematica Italiana vengono disciplinate e descritte all’interno dei rispettivi Regolamenti Speciali di Prodotto.

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 -

- 1 Si considerano giorni lavorativi i giorni feriali ad eccezione del sabato, del 24 e del 31 dicembre.
- 2 Si considerano giorni festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.
- 3 Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento dovranno essere effettuate mediante telefax e/o e-mail con conferma di lettura.
- 4 Per merce sana si intende merce esente da odori anomali, non riscaldata né fermentata, che non sia contaminata da muffe e/o metaboliti delle stesse oltre le tolleranze di Legge, che non presenti infestazioni in atto di animali vivi. Inoltre, eventuali residui di sostanze chimiche, anche conseguenti alle normali pratiche di produzione o conservazione della merce stessa, riscontrabili anche dopo le normali operazioni preliminari di trattamento, devono rientrare nelle tolleranze e nei limiti delle Leggi vigenti in materia.
- 5 Per merce leale si intende merce che non ha subito manipolazioni tendenti ad occultare in tutto o in parte vizi e difetti.
- 6 Per merce mercantile si intende merce che non ha vizi o difetti speciali tali da impedirne la sua classificazione, all’epoca della consegna, nella buona media del prodotto dell’annata, in relazione alla provenienza della merce stessa.
- 7 I prodotti con dicitura “estero”, “comunitario” o “extra-comunitario” si intendono come prodotti nazionalizzati, poichè presenti sul territorio nazionale.
- 8 La merce è venduta secondo “denominazione” e deve essere conforme alle caratteristiche qualitative convenute.
- 9 La merce deve essere rispondente alle Leggi vigenti in materia, in relazione all’uso espressamente dichiarato in contratto.
- 10 La merce che si fregia di marchi o denominazioni di origine deve essere conforme a quanto disposto dal relativo disciplinare di produzione.

PARTE II DISCIPLINA DELLE CONTRATTAZIONI TELEMATICHE NELLA BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA

- Art. 2 -

Modalità di accesso alle negoziazioni

I Soggetti abilitati all’intermediazione possono accedere alle negoziazioni sulla Borsa Merci Telematica Italiana mediante connessione al sito internet www.bmti.it utilizzando l’*Identificativo* e la *Password* rilasciati da BMTI Scpa. Qualunque negoziazione effettuata successivamente ad ogni connessione verrà imputata al titolare di tali *Identificativo* e *Password*. Le negoziazioni hanno luogo, dal lunedì al venerdì, quotidianamente ed in trattazione continua, dalle ore 08.00 alle ore 22.00.

- Art. 3 -

L’immissione delle proposte di mercato e la scheda informativa dei prodotti

I Soggetti abilitati all’intermediazione, per inserire una proposta (o controproposta) di acquisto o vendita, devono selezionare la categoria di prodotto ed il prodotto di proprio interesse e compilare i seguenti campi obbligatori: la piazza, il prezzo, la quantità massima e minima (espresse nell’unità di misura indicata nei regolamenti speciali di prodotto) e la modalità di consegna (partenza o arrivo). Essi sono inoltre chiamati a compilare i campi di una scheda informativa, mediante la quale possono fornire informazioni di dettaglio sulle caratteristiche qualitative del prodotto e sulle modalità di esecuzione del contratto. All’interno della scheda informativa, i campi compilabili possono essere talvolta obbligatori.

- Art. 4 -

Termine di validità delle proposte di acquisto e di vendita

I soggetti abilitati all'intermediazione hanno la facoltà di assegnare un termine di validità alle proprie proposte (o controproposte). Ove non venga indicato un termine di validità, la proposta (o controproposta) verrà automaticamente cancellata alla chiusura giornaliera del mercato. Le proposte (o controproposte) di acquisto e di vendita, una volta inserite all'interno del sistema telematico, sono passibili di cancellazione immediata.

- Art. 5 -

Variazione del prezzo, limiti e condizioni

Le proposte (o controproposte) di acquisto e di vendita possono essere variate nel prezzo, per l'importo minimo indicato nel Regolamento Speciale di Prodotto (in aumento per le proposte e controproposte di acquisto ed in diminuzione per le proposte e le controproposte di vendita). La modifica del prezzo comporta l'automatica inserzione di una nuova proposta (o controproposta), nonché la cancellazione della proposta (o controproposta) modificata.

- Art. 6 -

Il contratto telematico (o prestabilito di contratto)

Il contratto (o prestabilito di contratto) si perfeziona quando una proposta di vendita (o di acquisto) trova adesione con una controproposta di acquisto (o di vendita) con gli stessi parametri identificativi (sia quelli obbligatori che quelli facoltativi). Quando una proposta di vendita (o di acquisto), e allo stesso modo quando una controproposta di vendita (o di acquisto), trova adesione, secondo le modalità di abbinamento o di inserzione di controproposte, la Piattaforma Telematica genera automaticamente un contratto (o prestabilito di contratto) contenente i riferimenti delle rispettive controparti, nonché tutti i parametri identificativi della proposta stessa che la società di gestione (BMTI S.c.p.a.) invia immediatamente per via telematica a ciascuna delle Parti.

I Soggetti abilitati all'intermediazione possono scegliere di adottare il contratto ad efficacia immediata o il Prestabilito di contratto, la cui efficacia è condizionata dall'accettazione delle Parti. Il Prestabilito di contratto acquista efficacia una volta trascorse ventiquattro ore dalla generazione dello stesso ed alla condizione che entro tale termine una delle Parti non abbia espressamente manifestato la volontà di non voler sottoscrivere il Prestabilito di contratto. La disdetta deve essere inviata all'altra Parte mediante una comunicazione scritta a mezzo telefax o altri mezzi rapidi a prova di spedizione o mediante comunicazione scritta via e-mail con conferma di lettura alla Società di gestione BMTI S.c.p.a.. Nel caso in cui le Parti convengano un Prezzo e/o una quantità diversa da quella concordata sulla Piattaforma Telematica il Soggetto Abilitato alla Intermediazione deve darne immediata comunicazione alla Società di gestione BMTI S.c.p.a. mediante comunicazione scritta via e-mail con conferma di lettura. In caso di mancata comunicazione o segnalazione della disdetta da parte del Soggetto Abilitato alla Intermediazione Telematica, la Società di Gestione BMTI S.c.p.a. ne darà immediato avviso alla Deputazione Nazionale per i provvedimenti di cui al Regolamento Generale di BMTI.

Nel caso di adozione del contratto ad efficacia immediata, la data e l'ora indicate nel documento generato dalla Piattaforma Telematica a seguito dell'abbinamento tra la proposta di vendita e la proposta di acquisto, si assume quale momento di inizio del rapporto contrattuale. Nel caso di adozione del Prestabilito di contratto, la data e l'ora indicate nel documento generato dalla Piattaforma Telematica a seguito dell'abbinamento tra la proposta di vendita e la proposta di acquisto, maggiorata di ventiquattrore, si assume quale momento di inizio del rapporto contrattuale. In entrambi i casi il rapporto contrattuale cessa nel momento in cui le parti hanno adempiuto alla reciproche prestazioni da esso previste ai sensi dei successivi art. 7, 8 e 9.

***PARTE III
MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO***

- Art. 7 -

Luogo e modalità di consegna/ritiro della merce

Per luogo di consegna, s'intende la località nella quale il venditore si è obbligato a consegnare la merce al compratore a proprio rischio, spese e sotto la propria responsabilità. La modalità "franco arrivo" comporta che la consegna venga effettuata dal venditore all'interno della provincia indicata in contratto; le spese di trasporto ed i rischi connessi sono a carico del venditore. La modalità "franco partenza" comporta che il ritiro venga effettuato dall'acquirente all'interno della provincia indicata in contratto; le spese di trasporto ed i rischi connessi sono pertanto a carico dell'acquirente. Per le vendite effettuate nella modalità "Franco partenza" è fatto obbligo al venditore di comunicare all'acquirente il luogo esatto in cui la merce verrà caricata. Ogni consegna deve considerarsi come contratto separato.

- Art 8 -

Tempi e modalità di pagamento

Il pagamento da parte dell'acquirente, salvo diverso accordo tra le parti, dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno di consegna, ritiro o spedizione della merce. E' facoltà delle parti concordare termini di pagamento diversi da quelli previsti dal presente articolo, purché non violino i termini legali previsti dall'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dalle sue norme applicative.

Il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente del venditore tramite bonifico bancario e franco spese, o tramite ulteriori modalità (assegno, carta di credito, ecc...) concordate fra le parti.

- Art. 9 -

Termini e disposizioni per l'esecuzione del contratto

I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione della merce e sono regolati come segue:

- a) Per i contratti stipulati alle condizioni di consegna "pronta", la merce si intende a disposizione del compratore dal giorno successivo a quello della conclusione del contratto. Il venditore accorda al compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro della merce.
- b) Per i contratti stipulati alle condizioni di consegna differita in una o più epoche, il venditore accorda al compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro della merce ad ogni singola consegna.

Detta franchigia decorre dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione. I predetti termini di franchigia valgono anche per l'esecuzione delle vendite stipulate alla condizione "Franco arrivo". La messa a disposizione da parte del venditore, da effettuare tassativamente entro il termine contrattuale, dev'essere fatta in uno dei giorni del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinché il compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantità ed al luogo di consegna. Se effettuata l'ultimo giorno di detto periodo, dev'essere comunicata entro e non oltre le ore 12 (dodici). Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 18 (diciotto). Se effettuata dopo le ore 18 (diciotto), la messa a disposizione s'intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno successivo. Tuttavia, al venditore, è accordata la facoltà di anticipare l'invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 5 (cinque) giorni precedenti il periodo previsto in contratto, purchè rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali. La franchigia, in tal caso, decorrerà dal primo giorno del periodo contrattuale. Nel caso dei contratti a consegna differita, i periodi di consegna, spedizione o ritiro della merce si intendono come segue:

- Per prima decade il periodo del mese che va dal 1° giorno al 10° giorno incluso;
- Per seconda decade il periodo del mese che va dal 11° giorno al 20° giorno incluso;
- Per terza decade il periodo del mese che va dal 21° giorno all'ultimo giorno incluso del mese;
- Per prima quindicina il periodo che va dal 1° al 15° giorno incluso;
- Per seconda quindicina il periodo che va dal 16° giorno all'ultimo giorno incluso del mese;
- Per mensile il periodo che va dal 1° all'ultimo giorno incluso di ogni mese convenuto.

Art. 10 -

Mancata osservanza dei termini di esecuzione

La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore o di ritiro da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno la facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto:

- a) scaduta la normale franchigia, per la merce contrattata alle condizioni a "pronti" o comunque quando l'esecuzione debba iniziare entro 15 (quindici) giorni successivi alla data della contrattazione;
- b) negli altri casi, decorsi 2 (due) giorni successivi alla scadenza dei termini contrattuali di consegna o ritiro o spedizione della merce.

Durante i predetti due giorni, il venditore ha il dovere/diritto di consegnare ed il compratore ha il diritto/dovere di ritirare la merce, restando però a carico della Parte negligente l'eventuale differenza esistente tra il prezzo di Mercato corrente alla data dell'effettiva consegna o ritiro o spedizione. L'eventuale differenza-prezzo non è reclamabile qualora il compratore abbia effettuato il finanziamento nei termini di franchigia pre-esistenti. L'inadempienza di una delle Parti, dà sempre diritto all'altra Parte al risarcimento delle differenze di prezzo e spese relative.

- Art. 11 -

Diritto di rifiuto della merce

Nel caso in cui la merce ricevuta non presenti le caratteristiche qualitative specificate nella scheda informativa, nel contratto e/o nel disciplinare di produzione, l'acquirente, entro e non oltre due (2) giorni dal ricevimento della merce, può rifiutare la merce o pretendere la consegna di una merce diversa avente le caratteristiche stabilite, dandone immediato avviso scritto al venditore e tempestiva comunicazione alla società di gestione Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. specificando i vizi contestati.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero un accordo potranno sollevare formale contestazione ricorrendo in Arbitrato, e gli Arbitri decideranno se al compratore spetta il diritto di rifiuto della merce. Se gli Arbitri stabiliranno il diritto di rifiuto della merce, il compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce e sarà in sua facoltà rinunciare alla merce o farsela sostituire. La scelta del compratore, dovrà essere esercitata entro 2 (due) giorni successivi al ricevimento della Decisione Arbitrale e comunicata al venditore.

- Art. 12 -

Inadempienze

Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inesecuzione del contratto o di qualsiasi quota di esso, anche se avviene per riconosciuto diritto al rifiuto da parte del compratore di ricevere merce non corrispondente alle condizioni di contratto e termini del precedente Articolo, darà diritto, esclusivamente per la quota parte non eseguita, alla risoluzione del contratto stesso. Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito o in moratoria o che convocasse i creditori per ottenere un concordato stragiudiziale o giudiziale o che, comunque, sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso, l'altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente, sempre previa comunicazione alla controparte o al soggetto intermediario dell'affare, al riacquisto o alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente di B.M.T.I. o in mancanza di dati quello della Camera di commercio dove ha sede il Comitato di filiera, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al

prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per le consegne future, ed avrà diritto al rimborso o alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.

- Art. 13-

Cause di forza maggiore

In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire. Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l'impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.

- Art. 14-

Reclami

Di qualunque reclamo e/o contestazione (comprese: la mancata osservanza dei termini di esecuzione, il diritto di rifiuto della merce, le inadempienze e le cause di forza maggiore) che il compratore intendesse sollevare al venditore per la merce ricevuta, deve dare comunicazione alla controparte e a BMTI S.c.p.a., mediante telefax e/o e-mail con conferma di lettura, entro e non oltre due (2) giorni successivi al ricevimento della merce o al verificarsi dell'evento. Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'indicazione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.

- Art. 15-

Risoluzione delle controversie

Le parti sono libere di scegliere se deferire le controversie in arbitrato o alla giustizia ordinaria. Nel caso in cui le Parti convenissero di deferire le controversie in arbitrato, le controversie verranno regolate secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 dei regolamenti speciali di prodotto.

- Art. 16 -

Mancata osservanza dei termini legali di pagamento e decorrenza degli interessi

Nel caso di mancata osservanza da parte del compratore dei termini legali di pagamento previsti dall'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applicano le disposizioni in esso previste, o comunque previste dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto.

Alle stesse norme deve farsi riferimento ai fini del calcolo e della decorrenza degli interessi.

***PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI***

- Art. 17-

Integrazioni e deroghe alle disposizioni generali

I singoli Regolamenti Speciali di Prodotto possono prevedere una o più disposizioni in aggiunta o in deroga alle Disposizioni Generali su specifiche materie. Nel caso di deroghe, le disposizioni contenute nei Regolamenti Speciali di Prodotto prevalgono su quelle delle Disposizioni Generali.